



«Rofenberg» Fondazione di
previdenza per il personale

Previdenza aziendale

Statuti della Fondazione

«Rofenberg» Fondazione di previdenza per il personale

Denominazione, sede

1

1.1

Il 3 agosto 1976 la «Winterthur» Società di Assicurazione sulla Vita, con sede a Winterthur, ha istituito con il nome di «Rofenberg» Fondazione di previdenza per il personale (di seguito denominata Fondazione o Istituto) una fondazione ai sensi dell'art. 552 e segg. del Diritto delle persone e delle società (PGR) del Liechtenstein.

Ai sensi dell'art. 557 PGR, la Fondazione ha diritto di personalità. L'attuale denominazione della società fondatrice è: AXA Vita SA.

1.2

La Fondazione ha sede a Schaan. Essa è iscritta nel registro pubblico ed è soggetta alla vigilanza sui mercati finanziari a Vaduz.

Scopo

2

La Fondazione ha come obiettivo la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dei dipendenti delle aziende ad essa affiliate ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della Legge sui fondi pensione del Liechtenstein del 13 gennaio 2019 (PFG), ad esclusione di affari non inerenti alle pensioni. Essa gestisce in particolare la previdenza per persone non sottoposte all'AVS del Liechtenstein e che soggiornano all'estero per motivi professionali (*expatriates*).

Riassicurazione attuariale e investimento patrimoniale

3

Per i rischi di longevità (risparmio per la vecchiaia), decesso e invalidità vengono stipulati contratti di assicurazione collettiva con AXA Vita SA. La Fondazione non si assume alcun rischio biometrico.

In tali contratti la Fondazione deve figurare quale contraente, beneficiaria e titolare del conto.

Gli investimenti patrimoniali vengono gestiti dall'Asset Management di AXA Vita SA.

Patrimonio della Fondazione

4

4.1

Il patrimonio della Fondazione è costituito da un capitale iniziale di CHF 30 000 che rappresenta un diritto nei confronti di AXA Vita SA.

Il patrimonio della Fondazione viene alimentato dai contributi regolamentari a carico di datori di lavoro e dipendenti, dai versamenti unici, dalle liberalità da parte del datore di lavoro o di terzi nonché dalle eventuali eccedenze nell'ambito dei contratti di assicurazione collettiva e dai redditi derivanti dall'investimento del patrimonio.

4.2

La fondazione tiene una contabilità distinta per ogni cassa di previdenza.

La Fondazione risponde dei diritti avanzati esclusivamente con il patrimonio della rispettiva cassa di previdenza.

Società fondatrice

5

Società fondatrice è AXA Vita SA con sede a Winterthur.

Consiglio di fondazione

6

6.1

Composizione

Il consiglio di fondazione è composto da almeno tre membri designati dalla società fondatrice.

6.2

Durata del mandato

I membri del consiglio di fondazione restano in carica 4 anni.

6.3

Costituzione

Il consiglio di fondazione si costituisce autonomamente e sottoscrive con firma collettiva a due.

6.4

Mansioni e competenze

Il consiglio di fondazione esercita tutte le competenze che secondo la PFG non possono essere demandate. Esso in particolare:

- dirige l'amministrazione principale e la contabilità presso la sede della Fondazione
- nomina un gerente nonché il suo sostituto
- definisce la strategia e la politica commerciale
- definisce linee guida scritte sulla gestione dei rischi, la revisione interna e l'esternalizzazione
- organizza la Fondazione e stabilisce le competenze del consiglio di fondazione
- designa le persone autorizzate a firmare a nome della Fondazione
- definisce la strategia di comunicazione e la rappresentanza della Fondazione verso l'esterno

- stipula i contratti d'assicurazione collettiva e i contratti per l'affidamento di funzioni
- stabilisce la politica d'investimento
- elegge i membri delle commissioni e dei comitati
- emana i regolamenti di previdenza e stabilisce i principi previdenziali
- emana gli altri regolamenti/documenti di base della Fondazione
- incarica un ufficio di revisione riconosciuto dalla sorveglianza sui mercati
- stabilisce le regole per la costituzione di accantonamenti e riserve di fluttuazione
- fissa il tasso d'interesse applicato agli averi di vecchiaia
- fissa l'aliquota di conversione per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia (in base alla tariffa di AXA Vita SA per l'assicurazione collettiva sulla vita)
- decide in merito all'impiego dei proventi degli investimenti e delle eccedenze derivanti dai contratti di assicurazione collettiva
- approva i conti annuali e li inoltra all'FMA entro i termini previsti
- prende in consegna i rapporti dell'ufficio di revisione
- prende in consegna i rapporti della direzione e di eventuali commissioni e comitati
- in caso di scoperto adotta opportune misure di risanamento per colmare la lacuna di copertura

6.5

Convocazioni, delibere e verbali

Il consiglio di fondazione viene convocato dal presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Le riunioni si svolgono sotto la direzione del presidente. In caso di suo impedimento la riunione è presieduta da un altro membro incaricato.

Affinché il consiglio di fondazione possa deliberare validamente è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. I membri possono partecipare alle riunioni anche tramite telefono o videoconferenza. Le delibere riguardanti gli emendamenti agli Statuti della Fondazione devono essere approvate almeno dai due terzi dei membri del consiglio in carica. Le altre delibere possono essere prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità, il voto del presidente conta doppio. Le decisioni possono anche essere prese per via circolare; esse necessitano dell'approvazione di tutti i membri del consiglio in carica. Il consiglio di fondazione redige un verbale delle sue delibere. Le delibere tramite lettera circolare devono figurare nel verbale della seduta immediatamente successiva. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio, i membri del consiglio di fondazione provvedono alla consultazione e all'emanazione della relazione d'esercizio per l'anno passato nel corso di una seduta ordinaria del consiglio.

6.6

Obbligo di discrezione

Conformemente alle disposizioni legali, i membri del consiglio di fondazione sono tenuti alla massima discrezione in merito ai dati di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della loro attività. Questo obbligo rimane in vigore anche dopo il termine del mandato.

Direzione

7

7.1

La direzione ha le seguenti mansioni e competenze

- definizione della strategia e della politica commerciale d'intesa con la società gerente
- vigilanza costante affinché le attività della fondazione siano gestite in osservanza di leggi, ordinanze, statuti, regolamenti e altri atti costitutivi vigenti
- vigilanza degli investimenti di capitale
- elaborazione di proposte per il consiglio di fondazione per l'aggiornamento dei regolamenti /atti costitutivi della Fondazione nonché dei contratti da essa stipulati
- esecuzione delle elezioni del consiglio di fondazione dell'Istituto
- preparazione, esecuzione e messa a verbale delle sedute del consiglio di fondazione dell'Istituto
- attuazione delle decisioni esecutive dell'Istituto
- ulteriore sviluppo e adeguamento dei prodotti di previdenza ai requisiti posti dal mercato e dal quadro normativo
- definizione della politica e dei principi di accettazione per le nuove affiliazioni
- consulenza e assistenza al consiglio di fondazione dell'Istituto
- direzione della contabilità
- partecipazione nelle commissioni e comitati dell'Istituto
- relazioni con le autorità di vigilanza, altre autorità e uffici pubblici
- relazioni con l'ufficio di revisione; assistenza e sostegno ai revisori
- riscossione, notifica e versamento di imposte
- definizione, in collaborazione con l'Istituto, della strategia di comunicazione e rappresentanza della Fondazione verso l'esterno

Liquidazione

8

8.1

In caso di liquidazione di una cassa di previdenza gestita dalla Fondazione vanno garantiti innanzitutto i diritti di assicurati in aspettativa e beneficiari di prestazioni stabiliti dalle disposizioni regolamentari. Un eventuale importo rimanente viene versato a una nuova fondazione per la previdenza del personale dell'azienda interessata, o al suo successore legale, oppure agli assicurati in aspettativa e ai beneficiari di prestazioni. Si esclude in ogni caso il versamento del patrimonio alle aziende affiliate.

Il consiglio di fondazione impiega l'eventuale patrimonio residuo nell'ambito dello scopo della Fondazione.

8.2

In caso di liquidazione della Fondazione i diritti degli assicurati in aspettativa e dei beneficiari di prestazioni sono fatti salvi o garantiti mediante, ad esempio, il trasferimento dei medesimi agli istituti di previdenza delle aziende affiliate oppure tramite una polizza di libero passaggio o un'altra forma adeguata di mantenimento della copertura previdenziale.

Si esclude in ogni caso il versamento del patrimonio all'assicuratore o alle aziende affiliate.

Previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, il consiglio di fondazione impiega l'eventuale patrimonio residuo nell'ambito dello scopo della Fondazione.

Entrata in vigore

9

I presenti statuti entrano in vigore con la delibera del consiglio di fondazione del 2 febbraio 2023 e sostituiscono la versione del 9 giugno 2020.